

forse andare al di là dei fini che si propone questo articolo.

ALESSIO GIULIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO GIULIO. Io non insisto nel mio emendamento, se l'onorevole presidente del Consiglio non l'accetta. Però mi permetto di dire che rimango nella mia opinione. Perchè io qui tutelerei l'interesse patrimoniale della famiglia. È di questo che bisogna preoccuparsi. Non è il caso soltanto che vi siano due o tre figli farmacisti, ma è anche il caso che la farmacia sia il patrimonio di una famiglia. Perchè volete togliere a questa famiglia la possibilità di avere chi possa continuarla? Questo è il mio concetto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma veda, onorevole Alessio, vi è questa difficoltà. Supponiamo il caso che il padre farmacista abbia tre figli e tutti e tre farmacisti. Secondo la sua proposta, la farmacia passerebbe a quello dei tre che ha più titoli ed è stato scelto dagli altri e presentato al concorso. Questi vince per titoli il concorso; ma quando muore può darsi che degli altri due ve ne sia uno indegno di avere una farmacia. Ed allora possiamo noi ammettere che, per i meriti del fratello morto, questo fratello indegno continui ad avere la farmacia? Questa è la difficoltà che io oppongo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti, passeremo alla votazione sulle varie proposte presentate su questo articolo 5.

Prima di tutto, abbiamo la proposta sostitutiva dell'onorevole Ferrero.

V'insiste?

FERRERO. Non v'insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Scellingo mantiene l'emendamento, che ha presentato?

SCELLINGO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Nofri ha già dichiarato di non insistere nel suo.

L'onorevole Giulio Alessio mantiene il suo?

ALESSIO GIULIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 6 con gli emendamenti concordati fra Ministero e Commissione. Ne do lettura:

Art. 6.

« Il rilascio del decreto di autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una farmacia è vincolato al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella A annessa alla presente legge.

« Il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere corrisposta prima dell'apertura della farmacia. Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza della concessione.

« Sono esenti dalla tassa le farmacie indicate nell'articolo 14; quelle municipalizzate e quelle esercite da istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Si dia lettura della tabella A, che fa parte integrante di quest'articolo.